## Ufficio Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 20 aprile 2020

## CONSULTA, NIENTE PIU' RINVII DELLE UDIENZE PUBBLICHE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Deliberazione allo stato degli atti delle questioni fissate per le Udienze pubbliche o, su richiesta di parte, previa discussione orale da remoto; modalità telematiche anche per le deliberazioni in Camera di consiglio e per le altre riunioni dei giudici.

Sono alcune delle misure stabilite con il <u>Decreto della Presidente della Corte costituzionale</u> emanato oggi per lo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto anche dell'esperienza maturata nell'attuazione delle precedenti misure e della necessità di svilupparle ulteriormente.

Il decreto è stato adottato su conforme deliberazione del Collegio, riunitosi questa mattina, e si inserisce nel solco di quelli precedentemente adottati il 12 e il 24 marzo 2020, sostituendoli.

- 1) LAVORI DELLA CORTE. Tenuto conto dell'autonomia della Corte costituzionale e della specificità dei procedimenti dinanzi ad essa, sono state messe a punto le seguenti modalità di lavoro, valide a partire dal 5 maggio e fino al 30 giugno 2020, o comunque fino a nuovo provvedimento:
- a) Camere di consiglio, Udienze pubbliche e riunioni anche da remoto. La partecipazione dei giudici alle Camere di consiglio e alle Udienze pubbliche può avvenire anche mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato Camera di consiglio o Aula di udienza a tutti gli effetti di legge. La modalità di collegamento da remoto può essere adottata per ogni altra riunione della Corte e dei suoi giudici o organi interni.
- b) Trattazione allo stato degli atti o con discussione da remoto delle questioni fissate in Udienza pubblica. Le cause fissate per la discussione in Udienza pubblica sono decise sulla base degli atti depositati e di brevi note aggiuntive, a meno che una delle parti ne chieda la discussione orale, che in tal caso si svolgerà con collegamento da remoto, secondo le modalità operative comunicate alle parti. Il decreto precisa i termini entro i quali può essere chiesta la discussione da remoto o possono essere depositate brevi note aggiuntive.
- **C)** Trattazione immediata dei casi di eccezionale gravità. Le modalità indicate sopra non si applicano ai casi di eccezionale gravità e urgenza per i quali la Presidente, sentito il Collegio, ravvisi la necessità di trattazione immediata in udienza pubblica, da svolgersi secondo modalità che rispettino le esigenze di sicurezza e di prevenzione.
- 2) INDIRIZZO PEC. È confermata la possibilità di trasmettere gli atti del processo mediante PEC, all'indirizzo appositamente attivato in attuazione del precedente decreto del 12 marzo 2020.
- 3) TUTTE LE MISURE SUL SITO DELLA CORTE. Anche questo decreto presidenziale, come i precedenti, è pubblicato nel sito online della Corte. La Cancelleria dà comunicazione del decreto alle

parti dei giudizi pendenti e ne inserisce copia nei fascicoli processuali, sino a nuovo provvedimento. Inoltre, il decreto è comunicato all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Consiglio nazionale forense e alle Avvocature delle Regioni e delle Province autonome.

4) AGGIORNAMENTI ONLINE. Tutte le comunicazioni sull'organizzazione dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza epidemiologica saranno pubblicate in tempo reale sul sito online della Corte. Il pubblico e tutte le parti interessate sono invitati a consultarlo regolarmente.

In aggiunta a quanto previsto nel provvedimento di oggi, continuano ad applicarsi le misure organizzative già adottate e segnalate nel <u>comunicato stampa del 24 marzo 2020</u> (limitazioni dell'accesso agli uffici e ai servizi della Corte; modalità di lavoro agile per il personale; adozione a cura della Segreteria generale di misure di prevenzione e sicurezza per chi continua a prestare servizio in presenza).

Roma, 20 aprile 2020

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698376/06.4698511